



COMUNE DI PELLEZZANO

Provincia di Salerno

Piazza Municipio, 1 C.A.P. 84080 - Tel. Centr.s.d.n. (089) 568717
www.comune.pellezzano.sa.it protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it -
Codice Fiscale: 80020870657 - Partita IVA 00650060650 c.c. postale 18985846

Allegato 5

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE SITO IN PIAZZA DON GERARDO FIORE DELLA FRAZIONE CAPEZZANO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE, RIVITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA.

CUP: C62J1900036PPP5 - CIG: 8070464593

SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Pellezzano, rappresentato dall'arch. Giuseppe Braione, Responsabile dell'Area tecnica manutentiva e urbanistica, a ciò autorizzato, Codice Fiscale del Comune di Pellezzano 80020870657 concede a di seguito denominato CONCESSIONARIO, che accetta a mezzo del suo rappresentante, nato/a a il e residente in Via - C.F. la gestione della struttura del centro polifunzionale comunale ubicata in Piazza Don Gerardo Fiore della frazione Capezzano,

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente CONCESSIONE ha per oggetto la gestione del centro polifunzionale sito in piazza Don Gerardo Fiore descritto nel successivo art. 3, per le finalità culturali e sociali.

In particolare la concessione è finalizzata alla promozione della cultura teatrale, musicale artistica e sociale a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

IL CONCESSIONARIO si impegna a garantire:

- a) L'organizzazione di attività per famiglie e minori a carattere ricreativo e/o culturale, da svolgersi sia con personale proprio (dedicato in via esclusiva allo svolgimento dell'attività), sia avvalendosi della collaborazione di associazioni e gruppi del territorio; sanno realizzate n.....(.....) iniziative nell'arco di tutto il periodo di apertura annuale, come da progetto di gestione allegato.
- b) L'utilizzo gratuito nella fascia oraria 14:00-18:45 alla Parrocchia di S. Bartolomeo di Capezzano di una sala per il catechismo parrocchiale. Tale fascia oraria può essere soggetta a modifica previo accordo tra i diretti interessati;
- c) La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza dell'impianto secondo il Disciplinare di gara; in particolare dovrà impegnarsi anche nella manutenzione e pulizia dell'area antistante e del giardino a ridosso del centro;
- d) La stipula di un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza e che tuteli il pubblico, i fruitori, comunque, le persone che accedono alla suddetta struttura.
- e) La disponibilità della struttura per lo svolgimento di manifestazioni e servizi di interesse generale organizzate dal Comune di Pellezzano, avvalendosi della collaborazione delle locali PRO LOCO e simili, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti ed in date da concordarsi fra esse, per un minimo di 12 giornate l'anno. Ogni ulteriore data va concordata tra i diretti interessati sia per l'uso delle attrezzature (service, ecc.) che per il personale, con la determinazione dell'eventuale contributo da riconoscere per le manifestazioni eccedenti il numero annuale di dodici. L'amministrazione a tal fine s'impegna a dare un preavviso di almeno 10 giorni.

f) La propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere la cultura e le attività di aggregazione in generale tra la cittadinanza, che il Comune di Pellezzano intenda attuare nella struttura in concessione nel corso dell'anno ovvero **almeno una volta al mese così come da bando**, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

g) Dovrà inoltre provvedere alla voltura di tutte le utenze esistenti entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione.

Art. 2 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Il CONCESSIONARIO, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori servizi ed iniziative compatibili con la struttura, ricreative e socio-culturali, con l'onere di acquisire le relative concessioni, convenzione e/o autorizzazioni.

I servizi aggiuntivi proposti in sede di gara costituiscono obbligazioni contrattuali e devono essere svolti conformemente a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dal CONCESSIONARIO.

I servizi aggiuntivi non possono in ogni caso comportare oneri a carico del Comune.

Art. 3 – IMPIANTO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La struttura di piazza Don Gerardo Fiore della frazione Capezzano viene presa in consegna nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali ed attrezzature di proprietà del Comune in essi contenuti.

Art. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

4.1 L'affidamento ha decorrenza dalla data di immissione nel possesso dei locali e durata pari a **9 (nove) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, incrementato di ulteriori anni in relazione all'entità della proposta tecnica – economica, come risultante dal progetto tecnico e relazione di fattibilità economica presentata in sede di gara.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

4.2 Oltre che per lo spirare del termine finale, per il deperimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto gestore, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

4.3 Il recesso anticipato da parte del CONCESSIONARIO deve essere comunicato mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di avvio del contratto.

In caso di recesso prima della scadenza del terzo anno di contratto, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 3 anni.

4.4 Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

4.5 Il Comune si riserva altresì di prorogare di un ulteriore 1 (uno) anno la durata del contratto stesso, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato ed il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.

Art. 5 – CANONE.

5.1 Il canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata dal CONCESSIONARIO in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro(.....), oltre all'I.V.A. nella misura di legge rivalutato annualmente secondo indice ISTAT da, parte dei concorrenti. Tale canone potrà essere rivisto ed adeguato non prima di 2 (due) anni dalla stipula del contratto. Detto canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali (entro il quindici giugno e entro il quindici dicembre di ogni anno). La prima rata dovrà essere corrisposta entro 5 (cinque) giorni decorrenti dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione alla Tesoreria del Comune di Pellezzano IT80Q0878476210011000106789 Banca Monte Pruno di credito cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino oppure secondo ulteriori modalità che potranno

essere concordate in futuro con il CONCESSIONARIO, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.

5.2 Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone.

5.3 In caso di ritardo superiore a un mese nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 17, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

Art. 6 – MODALITA' DI GESTIONE. ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6.1 Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nel presente atto e quelle contenute nel bando di Gara ovvero nella proposta di offerta.

Il CONCESSIONARIO:

- si assume l'impegno e l'obbligo di mantenere gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantire la piena funzionalità ed efficienza;
- dovrà provvedere alla pulizia ed alla vigilanza della struttura e degli impianti ivi presenti; in particolare dovrà impegnarsi anche nella manutenzione e pulizia dell'area immediatamente a ridosso dell'impianto;
- si impegna a realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi di cui all'articolo 1 del capitolato d'oneri, nonché tutti quelli previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, sia per la struttura che per le aree esterne;
- è obbligato a realizzare tutti i lavori necessari per l'acquisizione dei pareri di conformità degli enti preposti per l'utilizzo della struttura.

ART. 7 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.

7.1 Il CONCESSIONARIO si impegna ad utilizzare con la normale diligenza la struttura affidata al fine di assecondare, soddisfare e possibilmente sviluppare la cultura del teatro, della musica, della promozione, formazione, attività ricreativa, provvedendo altresì alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione.

7.2 Il CONCESSIONARIO potrà utilizzare la struttura esclusivamente per gli scopi cui sono destinati ed in particolare è impegnato a:

- organizzare e promuovere le attività finalizzate ad incentivare l'uso del centro da parte di tutti i potenziali utenti, in aderenza alle proprie finalità statutarie.
- le attività programmate dovranno essere pianificate e condotte in modo razionale, secondo il criterio della massima utilizzazione della struttura, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- mettere a disposizione del Comune la struttura in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, provinciale, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti.
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere la cultura tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

7.3 Le aree esterne di pertinenza potranno essere utilizzate dal CONCESSIONARIO per attività ricreative o culturali, ferma restando la destinazione d'uso dei relativi spazi esterni.

7.4 Il CONCESSIONARIO si obbliga a restituire il centro polifunzionale al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

La riconsegna dei locali e dell'attrezzatura avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

7.5 Le attrezzature acquistate dal CONCESSIONARIO a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più utilizzabili resteranno di proprietà del CONCESSIONARIO.

7.6 Rimangono a carico del CONCESSIONARIO lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività.

7.7 In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del CONCESSIONARIO – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro.

In caso di inadempienza da parte del CONCESSIONARIO, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al CONCESSIONARIO un importo pari alla spesa sostenuta.

7.8 Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del CONCESSIONARIO.

7.9 Rimangono a carico del CONCESSIONARIO gli ulteriori obblighi generali elencati nel disciplinare di concessione.

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

8.1 Il CONCESSIONARIO si impegna inoltre a dotarsi di tutte le figure professionali previste nel progetto di gestione presentato in sede di gara e precisamente:

8.2 Il CONCESSIONARIO si impegna inoltre a realizzare a proprie spese le seguenti opere e/o acquisto delle seguenti attrezzature per il completamento/miglioramento del centro, per un importo complessivo pari ad € come indicato nel progetto di gestione.

ART. 9 – UTENZE

Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, spazzatura ed altre relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore, **sono a carico del CONCESSIONARIO.**

Il CONCESSIONARIO si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo al Comune di Pellezzano ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente allo stesso, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE

10.1 IL CONCESSIONARIO solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e risponde dei danni comunque da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero dell'impianto.

10.2 Per tutta la durata del presente contratto, il CONCESSIONARIO assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Pellezzano, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

10.3 Il Comune di Pellezzano prende atto che il CONCESSIONARIO ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile e per la sicurezza della struttura che tuteli il pubblico e, comunque, le persone che accedono alla struttura n. dd., con la Compagnia per un massimale pari a Euro (...../00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a favore del Comune.
10.4 Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.
Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ESICUREZZA.

11.1 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

11.2 Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il CONCESSIONARIO deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

11.3 Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune prima della consegna dei locali.

Il documento redatto dal CONCESSIONARIO è sottoposto a verifica da parte del Comune, il quale può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi.

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni.

Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del CONCESSIONARIO, il quale si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al CONCESSIONARIO e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal CONCESSIONARIO a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 19.

ART. 12 VIGILANZA SUL CONTRATTO

12.1 La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio Tecnico ed alla Polizia Municipale.

Gli aspetti relativi all'attività di animazione socio – culturale, come disciplinati all'art. 1 ed eventualmente integrati con i servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, saranno seguiti, coordinati e verificati dal responsabile del Servizio.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI

13.1 Qualora si verificassero, da parte del CONCESSIONARIO, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di

gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al CONCESSIONARIO, il quale deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al CONCESSIONARIO una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 19.

ART. 14 – LAVORI DI COMPLETAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare, con congruo preavviso al CONCESSIONARIO, eventuali interventi di completamento e simili derivanti da finanziamenti che dovesse acquisire sulla struttura stessa.

ART. 15 - TARIFFE

15.1 Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo della struttura spettano al CONCESSIONARIO.

15.2 Le tariffe sono determinate dal CONCESSIONARIO.

Art. 16 – CONTROLLO

16.1 Il CONCESSIONARIO è autorizzato dal Comune a:

- esercitare per proprio conto, il controllo su tutto quanto relativo all'utilizzo;
- intervenire nei confronti degli inadempienti;
- riconoscere titolare della responsabilità del comportamento dei presenti il singolo soggetto ed il responsabile del gruppo e/o dell'organizzazione assegnataria;
- richiedere l'intervento della Forza Pubblica nei casi di grave e reiterata inadempienza;
- esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi di necessità.

16.2 Il controllo operativo della gestione e dell'utilizzo dei locali compete al Comune, attraverso il personale assegnato agli uffici amministrativo, finanziario e tecnico.

16.3 Il CONCESSIONARIO dovrà compilare giornalmente un registro recante tutti i dati relativi alla conduzione e all'utilizzo dell'impianto (numero dei frequentatori, numero e tipo di attività svolte, interventi effettuati, ecc.)

Tale registro dovrà essere depositato, presso la segretaria dell'impianto e tenuto a disposizione dell'amministrazione comunale che dovrà eseguire regolari controlli.

Art. 17 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

17.1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazioni del concedente.
- Cessione dell'affidamento;
- Morosità nel pagamento del Canone di cui al precedente art. 5.

17.2 L'affidamento viene revocato nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del CONCESSIONARIO, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità contenute nella presente convenzione.

17.3 L'affidamento può essere risolto per inadempimenti a termine di legge, nei seguenti obblighi:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;

e) chiusura ingiustificata della struttura o delle sue parti senza giustificato motivo concordato con l'Amministrazione comunale.

17.4 L'Amministrazione può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti, dandone tempestiva comunicazione al CONCESSIONARIO.

E' prevista inoltre la sospensione quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio dell'ufficio Tecnico Comunale competente.

Per tali sospensioni nulla è dovuto dal Comune al CONCESSIONARIO, se non la restituzione di canoni o tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 18 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione della presente convenzione o parte di essa.

Art. 19 – CAUZIONE

Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro..... (.....), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante.....

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 11 e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 13.

Il CONCESSIONARIO si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

La cauzione, qualora sia prestata mediante polizza fideiussoria, verrà progressivamente ridotta in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto, il CONCESSIONARIO elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/86.

ART. 23 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del D.lgs. n.196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.

Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs.n.196/03.

ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con modifiche da legge 217/2010, che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dalla stessa prescritti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del contratto.

Le parti danno atto che il concessionario ha già comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario della persona delegata ad operare su di esso.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni contenute nell'Avviso di Gara e suoi allegati e nell'offerta presentata, oltreché quelle previste nel Codice Civile.

Letto, accettato e sottoscritto.

Pellezzano, lì _____

IL CONCESSIONARIO - Legale Rappresentante

IL COMUNE
